per titoli, colle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1° e con quelle dell'articolo 2 ».

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io consentirei al desiderio, manifestato dagli onorevoli proponenti; ma faccio osservare che il concetto dell'emendamento è contenuto nell'articolo 19 della legge, nel quale è detto: « agli effetti della presente legge i capi d'istituto si considerano come insegnanti ». Perciò spero che gli onorevoli proponenti l'emendamento lo vogliano ritirare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro non accetta l'emendamento, perchè lo crede compreso nell'articolo 19.

COSTA. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comandini.

COMANDINI. Io volevo fare un'osservazione circa la prima parte dell'articolo 2. Dal momento che abbiamo distinto, nell'articolo 1, le scuole normali dalle medie, come era giusto, bisognerà modificare tutto il rimanente della legge secondo questa distinzione; perchè, per esempio, qui dove si parla di Commissioni che dovranno esser composte di soli professori delle scuole medie, sarebbero esclusi i professori delle scuole normali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

LANDUCCI. In questo articolo c'è una parte, modificata dalla Commissione, che a me, francamente, parrebbe dovesse essere sostituita dalla formula dell'articolo ministeriale.

Il Ministero proponeva questa procedura: quando la Commissione giudicatrice avesse presentato la graduatoria dei vincitori e degli idonei, questa graduatoria doveva essere subito pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero, per modo che gli interessati avessero quindici giorni di tempo per sottomettere eventualmente alla Giunta superiore del Consiglio, che deve esaminare la regolarità della procedura...

SQUITTI. Domando di parlare.

LANDUCCI ...le osservazioni, che avrebbero creduto del loro interesse; e la Giunta, o meglio, la Sezione del Consiglio superiore avrebbe deciso intorno alla regolarità della procedura della Commissione, tenendo anche conto delle osservazioni che ciascuno dei graduati avesse potuto fare nel proprio interesse. Invece la Commissione, non so se a risparmio di tempo, o per impedire che proteste di troppo tenue importanza siano presentate alla Giunta del Consiglio superiore, propone che la relazione sia trasmessa subito alla sezione del Consiglio superiore la quale esaminerà se le norme legislative e regolamentari siano state osservate, e occorrendo proporrà al Ministero l'annullamento, senza quindi tener conto delle eventuali osservazioni, che i singoli concorrenti avrebbero potuto fare.

È noto che in tutte queste cose, per lo più, il più competente a presentare i motivi a sua difesa è l'interessato. Ora lo scopo della legge è di dar modo agli interessati di difendere i loro interessi.

A me pare che questo scopo si integrava benissimo nella proposta fatta dal Ministero, la quale non importava nemmeno molto tempo, perchè dava un periodo di quindici giorni soltanto. Allo stato delle cose gli interessati non avranno che un mezzo. Dopo che la Commissione ha giudicato, intenteranno queste nuove azioni contro la Commissione, e ciò diviene molto più difficile e costoso, perchè questo secondo modo importa per l'organismo della legge quasi un processo, una vera discussione contenziosa molto grave ed anche molto dispendiosa.

Il permettere agli insegnanti di esporre in precedenza le ragioni che possono, secondo loro, infirmare la graduatoria, era un modo di facilitare alla Giunta, meglio dire alla sezione del Consiglio superiore, di giudicare illuminatamente, e tenendo conto di tutte le eventuali osservazioni, intorno alla regolarità della procedura della Commissione. Quindi concludo rilevando che togliere agli insegnanti il diritto preventivo di sottoporre alla sezione del Consiglio superiore le osservazioni sull'operato della Commissione, è gravissimo: è vero che non si modifica in nulla lo scopo, perchè gli insegnanti potranno ricorrere dopo, ma li obbliga ad un vero processo contenzioso amministrativo molto difficile e dispendioso e pone la sezione del Consiglio superiore in condizione di non essere completamente illuminata, come potrebbe esserlo dalle osservazioni degli interessati.

Quindi credo che nella pratica sia molto meglio (e ne farei viva istanza al ministro) di tornare alla dizione del progetto ministeriale, che diceva: « la relazione, la graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate subito nel *Bollettino ufficiale* del Ministero. Dopo quindici giorni